



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIENZA
LODI

Regolamento

per la disciplina dell'attività sanzionatoria

della Unità Organizzativa Regolazione del Mercato e Sanzioni

Art. 1 - Principi e oggetto

1. Le presenti linee guida stabiliscono i criteri a cui deve attenersi l'Unità Organizzativa Regolazione del Mercato e Sanzioni (di seguito U.O.) per la gestione dei verbali emessi dagli Organi accertatori sia interni alla Camera di Commercio (Uo Verifiche metriche e ispezioni a tutela della fede pubblica) che esterni (es. Guardia di Finanza, Polizia Locale, Dogane, ATS ecc).
2. L'U. O., infatti, riceve ed istruisce, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, il rapporto relativo al verbali di accertata violazione per i quali non risulta effettuato il pagamento entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido oltre ai verbali di sequestro amministrativo.

Art. 2 - Scritti difensivi e audizione personale

1. L'U.O. Regolazione del Mercato e Sanzioni è competente a ricevere, altresì, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/81, le memorie difensive, i documenti e l'eventuale richiesta di audizione da parte degli interessati.
2. Le memorie difensive devono contenere
 - le generalità dell'opponente;
 - il riferimento al verbale di accertata violazione ed eventuale documentazione a supporto;
 - l'organo che ha emesso il verbale di accertata violazione;
 - le motivazioni a supporto dell'opposizione al verbale di accertata violazione;
 - l'eventuale richiesta di audizione, che di norma è effettuata in modalità web conference. La stessa sarà effettuata in presenza solo per comprovati motivi (es. mancanza di strumentazione idonea e firma digitale).
3. In ogni caso si procede all'identificazione dell'opponente e, qualora all'audizione si presenti un soggetto diverso, quest'ultimo dovrà essere munito di apposita delega.
4. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione viene redatto un apposito verbale che verrà sottoscritto digitalmente dagli interessati e dai funzionari camerali.

5. Qualora necessario, l'U.O. procederà all'acquisizione di ulteriori documenti o memorie.

Art. 3 - Istruttoria del verbale di accertamento

1. L'attività istruttoria dell'U. O. riguarda la correttezza dell'attività dell'organo di vigilanza sotto il duplice profilo della legittimità e del merito.
2. L'ufficio effettua i seguenti controlli:
 - data di accertamento dell'illecito amministrativo;
 - data di notifica del verbale di accertata violazione che deve avvenire entro 90 per i residenti in Italia e 360 giorni per i residenti all'estero dall'accertamento)
 - identificazione del responsabile della violazione;
 - disposizioni normative oggetto della violazione e importo della sanzione amministrativa;
 - status attuale dell'obbligato principale e dell'obbligato in solido (decesso, fallimento ecc.);
 - eventuale reiterazione della violazione;
 - elementi di prova;
 - eventuale memoria difensiva presentata entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertata violazione;
 - indicazione dell'organo al quale può essere presentato ricorso e il termine entro il quale deve essere deposita la memoria difensiva.
3. L'autorità amministrativa, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata l'ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, al trasgressore ed all'obbligato in solido.
4. Ove non ne ravvisi la fondatezza, l'autorità amministrativa emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti e la comunica all'organo accertatore.

Art. 4 - Notifiche delle ordinanze ingiunzioni

1. La notifica dell'ordinanza ingiunzione, corredata del modello F23 e delle indicazioni relative alle modalità di versamento delle spese di procedimento viene effettuata a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo presente nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico (INI-PEC).
2. Tale modalità è prevista per:
 - imprese individuali;
 - obbligato in solido (società);
 - legale rappresentante/amministratore unico quando abbia eletto domicilio presso la sede legale della società.
3. Qualora il legale rappresentante/amministratore unico non sia domiciliato presso la società, la notifica viene effettuata a mezzo posta elettronica solo se il legale rappresentante ha una propria PEC risultante da INI – PEC. In caso contrario è necessario procedere alla notifica presso la residenza con le procedure previste per la notifica degli atti cartacei.
4. La notifica tramite atti cartacei va sempre esperita quando la notifica tramite pec non si è perfezionata.

5. Qualora la notifica con atti cartacei si sia rivelata infruttuosa, si procede ai sensi degli artt. 139, 140, 141 e 143 c.p.c.
6. La notifica all'impresa cancellata deve essere effettuata tramite atti cartacei all'indirizzo di residenza del titolare dell'impresa o del legale rappresentante/amministratore delegato.
7. La notifica all'impresa in fallimento si effettua all'indirizzo pec del curatore fallimentare.

Art. 5 - Ordinanza di confisca

1. Nel caso di verbali di sequestro, l'U.O potrà emettere:
 - ordinanza di restituzione merce/archiviazione se la violazione non sussiste;
 - ordinanza di restituzione merce previa regolarizzazione se la parte presenta istanza in tal senso. In questo caso l'U.O indica nell'ordinanza un termine entro il quale la parte deve procedere alla regolarizzazione, trascorso il quale, senza che la parte abbia agito, e preso atto del verbale delle operazioni compiute dell'organo accertatore, l'U.O. emette ordinanza di confisca.
 - ordinanza di confisca quando non è possibile regolarizzare i beni, pur in presenza di richiesta da parte del trasgressore, oppure nei casi di confisca obbligatoria (es. violazione alla legge 122/92 – autoriparatori abusivi).

Art. 6 - Ordinanza di vendita, distruzione e devoluzione della merce oggetto di sequestro

1. Nel momento in cui l'ordinanza di confisca diviene inoppugnabile, l'U.O emette l'ordinanza di vendita o di distruzione o di devoluzione della merce.
2. In considerazione del fatto che l'impresa potrebbe cessare l'attività, o trasferire altrove la sede in cui la merce si trova custodita, con conseguente irreperibilità per la sua distruzione o alienazione, si stabilisce, di norma, che tale ordinanza venga emessa entro 15 mesi da quando il provvedimento di confisca è divenuto inoppugnabile.

Art.7 - Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative

1. La quantificazione delle sanzioni amministrative viene effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 689/81 e valutando tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi utili per il rispetto dei suddetti criteri:
2. Trasgressori
In ossequio al principio di legalità, nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della data in cui la violazione è stata commessa (art. 1 della L. 689/81).
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta (art. 6, comma 3, della L. 689/81).
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi (art. 7 della L. 689/81).
3. Importo della sanzione amministrativa
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma che la legge fissa tra un limite minimo ed un limite massimo (art. 10 della L. n. 689/81). Di conseguenza, la

determinazione della sanzione amministrativa subisce delle variazioni sia in relazione a dati oggettivi che a dati soggettivi; le maggiorazioni si applicano all'importo che risulta dal verbale escluse le spese di procedimento e/o notifica. Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 689/81 si ha riguardo ai seguenti fattori:

- gravità della violazione;
- opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità dell'agente;
- condizioni economiche dell'agente;
- pagamento tardivo del verbale di accertamento.

FATTORI	VERIFICHE	CASISTICA	SANZIONE APPLICATA
Condizioni economiche	Il sanzionato potrà rilasciare opportuna dichiarazione della propria condizione economica accompagnata dalla situazione patrimoniale e altri documenti relativi agli ultimi tre anni	Reddito dichiarato:	Conferma del minimo edittale
Gravità della violazione	Verifica del tipo di violazione commessa. Si considerano, in particolare, le conseguenze che la violazione ha comportato sui terzi (sicurezza prodotti o pericolo per i terzi o il perdurare della violazione)	Conseguenze sui terzi	Importo uguale o maggiore rispetto all'importo del verbale
Opera di attenuazione o eliminazione delle conseguenze	Comportamento collaborativo delle parti per la rimozione o attenuazione degli effetti derivanti dalla condotta del trasgressore (ad es avvenuta regolarizzazione).	Dimostrazione di azioni specifiche atte ad eliminare gli effetti della trasgressione	Uguale o maggiorazione rispetto al minimo edittale
Pagamento tardivo	Giorni intercorrenti tra la data di scadenza del pagamento e il giorno del pagamento.	☒ Alta: oltre i 360 gg ☒ Media: da 31 gg a 360 gg. ☒ Bassa: fino a 30 gg	☒ +10% del verbale ☒ +5% del verbale ☒ +2% del verbale

Personalità del sanzionato	Banca dati PROSA o altre informazioni che l'Ufficio potrà acquisire sul sanzionato.	Recidivo 1 o più volte	Uguale o maggiorazione rispetto al verbale
----------------------------	---	------------------------	--

4. La recidiva si valuta con riferimento al quinquennio precedente rispetto al momento in cui è stata commessa la violazione. Per le società la recidiva deve essere riferita allo stesso soggetto giuridico.
5. Nella determinazione della sanzione l'applicazione di un criterio esclude il ricorso agli altri; viene riconosciuta priorità alla recidività e, a seguire, si valutano gli altri fattori.
6. Il pagamento parziale o tardivo della sanzione in misura ridotta comporta per l'interessato la decadenza dal beneficio della riduzione; in tale ipotesi l'U.O determina l'importo da ingiungere con l'ordinanza decurtando, dalla sanzione dovuta, quanto già pagato dal trasgressore e maggiorando delle spese del procedimento (circolare n. 175413 del 29/04/1991·MICA).

Art. 8 - Termini di evasione delle pratiche

1. A ogni verbale di accertamento o sequestro viene attribuito un numero di pratica composto dall'anno di arrivo del verbale e da un numero cronologico. L'U. O. emette le ordinanze seguendo l'ordine cronologico di arrivo dei verbali di accertamento, che vengono prontamente protocollati con un programma di gestione documentale (GEDOC) e gestiti con il programma Infocamere denominato PROSA.
2. Si prescinde dall'ordine cronologico delle pratiche nelle seguenti ipotesi:
 - a. Ordinanza ingiunzione o ordinanza di archiviazione a seguito di audizione personale;
 - b. Ordinanze di alienazione o ordinanza di distruzione a seguito di confisca divenuta inoppugnabile.

Art. 9 - Responsabilità nelle società di capitali

1. Nel caso di società di capitali, nell'accertamento delle responsabilità per violazione di disposizione normativa per la quale è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, la responsabilità è da riconoscere, se è prevista negli atti societari depositati, in capo al consigliere delegato o ad un procuratore. Qualora negli atti societari depositati non risulti nulla la responsabilità è da riconoscere in capo al legale rappresentante (così delibera della Giunta camerale n. 235 del 16/12/2019-atto di indirizzo sull'interpretazione dell'art 5 della Legge n. 689/81 in tema di accertamento delle responsabilità nelle società di capitali).

Art. 10 - norme di rinvio

1. Al fine di apportare modifiche di carattere meramente formale o dovute a novità normative, l'aggiornamento del presente Regolamento sarà realizzato mediante atto del Dirigente dell'Area Tutela del Mercato e Ambiente.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
3. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

Art. 11 -Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore sette giorni dopo la pubblicazione all'Albo camerale.